



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare

RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex art.* 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 229/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **69823/C** del registro

di Segreteria, promosso con ricorso, depositato in data 20 febbraio

2025.

Ad istanza di

L. B. R. M. (C.F. OMISSIS), nata OMISSIS e residente OMISSIS,

rappresentata, difesa e assistita, congiuntamente e disgiuntamente tra

loro, in virtù di mandato allegato al ricorso dagli avv.ti Leonardo

Canto (C.F.: CNTLRD82P24G273K; PEC avv.leonardocanto@pec.it) e

Alessandro Cucchiara (C.F. CCCLSN93A21G273W; PEC

avv.alessandrocucchiara@pec.it), ed elettivamente domiciliata presso

il loro studio sito in Palermo alla via Nunzio Morello n. 23.

CONTRO

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del

legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana G.

Norrito (PEC: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), dall'avv.

Francesco Gramuglia (PEC:

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'avv. Francesco

Velardi (C.F. VLRFN72E20L112A), ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo nella Via Maggiore Pietro Toselli n. 5.

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Udito, nella pubblica udienza del 10 luglio 2025, l'avv. Tiziana G. Norrito per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio l'odierna ricorrente proponeva ricorso per l'annullamento parziale del provvedimento INPS n. OMISSIS di rideterminazione della pensione n. OMISSIS cat. OMISSIS in relazione al conseguente indebito previdenziale.

I.a. L'istante rappresentava quanto segue.

La ricorrente in data 30/03/2021, dopo il decesso proprio coniuge, sig. P. A., presentava all'INPS domanda di pensione di reversibilità n. OMISSIS, ivi dichiarando correttamente i redditi per l'anno 2021. A seguito di tale domanda l'INPS liquidava, a decorrere dal 1° aprile 2021, la pensione di reversibilità nella misura di € 1.622,80 mensili.

In data 29/07/2024 l'INPS-Direzione Provinciale di Palermo inviava alla ricorrente una raccomandata con oggetto "Rideterminazione della pensione n. OMISSIS Cat. OMISSIS", dimezzando la pensione di reversibilità all'importo di € 866,55 mensili a far data dall'1/04/2021 e intimandole di restituire la differenza pari ad € 23.617,03 ritenuta indebitamente riscossa.

Con diffida presentata all'INPS in data 23/11/2024 l'istante, dopo

avere rappresentato di avere percepito il trattamento in perfetta buona fede e di non avere mai omesso alcuna comunicazione sulla propria capacità reddituale per cui si era trattato di un esclusivo errore di calcolo dell'Istituto, chiedeva l'irripetibilità dell'indebito accertato.

In diritto la ricorrente richiamava la disciplina di riferimento di cui all'art. 1, co. 41, L. 335/1995 e all'art. 22 L. 903/1965, riportando una tabella recante i limiti di cumulabilità e le relative decurtazioni percentuali. Con riferimento all'indebito era richiamata la disciplina speciale di cui all'art. 52 L. n. 88/1989 che prevede l'irripetibilità in mancanza di dolo dell'interessato e quella sugli indebiti scaturiti dalle verifiche reddituali di cui all'art. 13, co. 2 L. 412/1991 evidenziando che, se i redditi sono stati comunicati in sede di dichiarazione, l'erogazione errata va notificata entro il 31 dicembre dell'anno successivo della dichiarazione.

Sulla base della disciplina richiamata era rappresentato quanto segue:

- la ricorrente ha indicato i propri redditi nella domanda di pensione di reversibilità;
- la ricorrente ha sempre trasmesso le proprie dichiarazioni dei redditi all'Ae facilmente consultabili dall'INPS;
- l'INPS a partire dal 1° aprile 2021 ha erogato la pensione di reversibilità sulla base di dati trasparenti ed evidenti trasmessi dalla ricorrente;
- l'INPS soltanto nel luglio 2024, cioè dopo oltre 3 anni dalla concessione della suddetta pensione e oltre i termini per la verifica

dei redditi idonei alla concessione del beneficio previdenziale *de qua*, ha rideterminato tale trattamento e ha iniziato a recuperare l'asserito indebito decurtandolo dalla pensione residuale con rate mensili di € 250,00 circa;

- l'INPS non ha ancora inviato alla ricorrente avviso di indebito previdenziale.

I.b. Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- accogliere il presente ricorso e conseguentemente dichiarare la parziale nullità e/o l'illegittimità del provvedimento del 29/07/2024, avente ad oggetto "Rideterminazione della pensione n. OMISSIS Cat. OMISSIS" nella parte in cui contesta l'insorgere di un indebito previdenziale, poiché le somme sono state percepite in buona fede.
- condannare l'INPS alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione di reversibilità, poiché non dovute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

II. Con decreto del 27 febbraio 2025 veniva fissata l'udienza del 10 luglio 2025 per la discussione della causa.

In data 27 febbraio 2025 parte ricorrente depositava le prove di avvenuta notifica del decreto di fissazione dell'udienza e del ricorso introduttivo.

III. Con memoria depositata in data 30 giugno 2025 si costituiva in giudizio l'INPS, chiedendo di dichiarare la ripetibilità dell'indebito di

cui è causa e la legittimità della rideterminazione del pensionistico di reversibilità, rigettando il ricorso.

L'Istituto rappresentava che in data 29/07/2024 veniva contestato l'indebito all'interessata per il periodo dal 01.04.2021 al 31.07.2024 a seguito della campagna reddituale per l'anno 2021 essendo stati rilevati redditi che rilevano ai fini dell'art. 1, co. 41, l. 335/1995 (redditi da pensione diretta, redditi da fabbricati, agrari, dominicali e fondiari) in quanto superano di gran lunga la soglia reddituale minima per cui non è prevista alcuna riduzione del trattamento pensionistico.

L'Istituto, poi, elencava l'importo di tali redditi per gli anni dal 2021 al 2024 e le relative tabelle annuali sui limiti di cumulabilità con gli altri redditi.

L'Istituto rilevava che l'accertamento del superamento dei limiti di cumulabilità in un tempo successivo alla percezione della pensione di reversibilità può determinare, quindi, l'insorgere di un indebito e la necessità di un recupero da parte dell'Istituto previdenziale con l'applicazione non della disciplina dell'art. 206 d.P.R. 1094/1973 sull'indebito pensionistico scaturente dalla revoca o dalla modifica di un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva ma quella dell'art. 9 della L. legge n. 428/1985 e dell'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986 concernenti le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale, cosa che determinerebbe l'irrilevanza della tutela dell'affidamento non trattandosi di una modifica del trattamento pensionistico provvisorio

ma di variazione di quello definitivo soggetto a un adeguamento periodico.

L'INPS concordava sull'esistenza di un termine annuale per la ripetibilità incondizionata del suddetto indebito, che corrisponde al termine di un anno, previsto dalle suddette disposizioni normative e da quella dell'art. 13, co. 2, L. 412/1991, venendo anche in rilievo l'art. 15, co. 1, D.l. 78/2009 conv. in L. 102/2009 sull'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di mettere a disposizione dell'INPS le informazioni sui redditi presenti nella sua banca dati e dall'art. 35, co. 10-bis, D.l. 207/2008 conv. in L. 14/2009 secondo cui i titolari di prestazioni collegate al reddito, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.

L'Istituto aggiungeva che la contestazione dell'indebito era stata effettuata entro i termini stabiliti dalla normativa, in quanto l'art. 2 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, prevede che: "Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relative al periodo d'imposta 2021, nonché alle verifiche di cui all'articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, relative al periodo di imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2024".

VII. All'udienza del 10 luglio 2025 l'INPS si riportava agli atti chiedendo che la causa fosse decisa.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'oggetto del giudizio riguarda il diritto alla irripetibilità dell'indebito pensionistico netto di euro 23.617,03 accertato dall'INPS sul trattamento di reversibilità n. OMISSIS percepito dalla ricorrente nel periodo da aprile 2021 a luglio 2024 derivante dalla errata percezione dei relativi ratei pensionistici non ridotti percentualmente a causa del superamento dei limiti di cumulabilità, ai sensi dell'art. 1, co. 41, legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'allegata Tabella F., con gli altri redditi della percipiente; per tale indebito è stato previsto un recupero in n. 29 rate mensili a partire dalla prima rata utile e fino all'estinzione del debito.

In via preliminare si rileva che il giudizio innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria in quanto viene devoluto in giudizio l'intero rapporto al quale è riferito il provvedimento impugnato. Come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza contabile il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti "non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio. Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni

inerenti an e il quantum della pensione, rimanendo esclusa ogni incidenza in merito a eventuali vizi di legittimità del procedimento e degli atti amministrativi” (C. conti, Sez. I d’App., sent. n. 387/2017).

2. Il ricorso è infondato per le ragioni che vengono di seguito esposte in modo analitico.

2.1. La prospettazione di parte ricorrente si basa sull’asserita tardività, con cui l’Istituto previdenziale ha accertato e comunicato il suddetto indebito in violazione dei termini ordinari *ex art. 13, co. 2* della L. 412/1991 entro cui deve avvenire la verifica reddituale e l’eventuale recupero di quanto pagato in eccedenza, e sulla buona fede della ricorrente. L’INPS ha avverso tale prospettazione invocando la disciplina speciale di cui all’art. 2 del d.l. 145/2023 convertito con modificazioni in L. n. 191/2023 che ha prorogato al 31.12.2024 il termine per l’avvio del recupero dell’indebito sul periodo d’imposta 2021 nonché il termine per le verifiche dei redditi del 2020.

2.2. Nel caso di specie in giudizio viene in rilievo la disposizione dell’art. 1, co. 41, della L. 335/1995 e dell’allegata Tab F che con decorrenza dal 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge stessa) ha introdotto i limiti alla cumulabilità del trattamento di reversibilità con altri redditi percepiti dal beneficiario a meno che non sussistano specifiche condizioni caratterizzanti l’intero nucleo familiare (quali figli di minore età, studenti ovvero inabili).

Nel caso di superamento di tali limiti è prevista una riduzione dell’assegno pensionistico entro il 75%, il 60% ed il 50% della misura

ordinaria (riduzione del 25%, del 40% e del 50%), a seconda che gli altri redditi siano superiori, rispettivamente, a tre, quattro o cinque volte il trattamento pensionistico minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

L'accertamento del superamento di suddetti limiti di cumulabilità in un tempo successivo alla percezione della pensione di reversibilità può determinare, quindi, l'insorgere di un indebito e della relativa azione di recupero da parte dell'Istituto previdenziale.

In materia di indebito previdenziale scaturente dal superamento dei suddetti limiti di cumulabilità la giurisprudenza nomofilattica delle SS.RR. di questa Corte (cfr. sent. n. 4/2008) ha affermato che alla suddetta fattispecie non si applica la disciplina dell'art. 206 d.P.R. 1094/1973 sull'indebito pensionistico scaturente dalla revoca o dalla modifica di un trattamento pensionistico già liquidato in via definitiva ma quella dell'art. 9 della legge n. 428/1985 e dell'art. 5 del d.P.R. n. 429/1986 concernenti "le variazioni nei pagamenti pensionistici in applicazione di provvedimenti legislativi di carattere generale" quale deve essere considerato l'art. 1, co. 41 L. n. 335/1995.

Ciò determina la necessità per l'Amministrazione previdenziale di svolgere accertamenti, variazioni e revisioni di carattere generale con cadenza periodica e senza che ciò comporti l'adozione di un provvedimento formale di modifica del provvedimento definitivo del trattamento di reversibilità in godimento, diversamente da come prospettato dalla difesa della ricorrente.

Nel trattamento di reversibilità, quindi, si determina periodicamente

“l’adeguamento del trattamento economico concretamente erogato ad un valore percentuale ... che di per sé non altera i termini essenziali di riferimento del rapporto obbligatorio fissati ai sensi del citato art. 88 del d.P.R. n° 1092 del 1973, e che a sua volta non preclude successivi e parimenti non “formalizzati” mutamenti (*in peius* ovvero *in melius*) qualora nelle consecutive annualità si verificino e siano accertate modifiche nella composizione del nucleo familiare e/o nell’ammontare della capacità reddituale del beneficiario rilevanti” (cfr. C. conti, SS..RR., n. 4/2008, p. 15).

Le SS.RR., quindi, posta la sostanziale diversità tra “recuperi disposti in sede di conguaglio tra pensione provvisoria e pensione definitiva (materia nella quale la gestione procedimentale è devoluta all’esclusiva attività della pubblica amministrazione, con rilevanza dell’affidamento qualificato del pensionato nella predeterminata e ragionevole durata del procedimento) e quelli conseguenti al superamento dei limiti di reddito di cui all’art. 1, co. 41, della legge 335 del 1995 - tabella F (materia nella quale il beneficiario -inserito *ex lege* nella procedura liquidativa- concorre funzionalmente alla corretta applicazione del dettato normativo)” e l’applicazione della disciplina normativa di cui agli artt. 9 L. 428/1985 e 5 d.P.R. 429/1986, hanno affermato i seguenti ulteriori principi di diritto:

1) L’esistenza di un termine annuale per la ripetibilità incondizionata del suddetto indebito, che corrisponde al termine di un anno, previsto da quest’ultime disposizioni normative e da quella dell’art. 13, co. 2, L. 412/1991, per concludere la revisione delle liquidazioni

disposte con procedure automatizzate, con espressa previsione di provvisorietà delle liquidazioni stesse entro il predetto termine. Oltre tale termine, si conclude *ex lege* il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica con cessazione della fase di incondizionata ripetibilità degli indebiti maturati oltre tale scadenza.

2) L'obbligo del beneficiario di comunicare qualunque variazione possa comportare la cessazione o la variazione del pagamento, per cui il mancato adempimento dell'obbligo comporta la ripetibilità delle somme in quanto tale inadempimento non può creare alcun legittimo affidamento del percettore rispetto alla correttezza del trattamento corrisposto e non può comportare alcuna tutela in caso di percezione di indebito per superamento dei limiti di reddito.

3) Oltre il suddetto termine annuale in cui scade il periodo di provvisorietà della liquidazione pensionistica disposta con procedura automatizzata il recupero dell'eventuale indebito "resta condizionato dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario" che trattandosi di questione di merito, varranno al riguardo gli apprezzamenti del giudice nei singoli casi concreti anche con riferimento al coordinamento di tale obbligo di comunicazione in capo al beneficiario con le disposizioni normative che prevedono la disponibilità di dati dell'anagrafe tributaria ai fini previdenziali.

Ciò posto, il richiamato art. 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, stabilisce che l'INPS "procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla

misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza".

Come chiarito dalla giurisprudenza contabile d'appello "in materia di controlli automatizzati i termini annuali sono due: il primo decorre dalla conoscenza dei dati per le attività di vero e proprio controllo e un secondo, decorrente dallo scadere del primo, per l'attività di recupero dell'attuale indebito" (C. conti: Sez. I App., sentt. nn. 488 e 123 del 2023 e n. 156/2022). Si tratta di ricostruzione a cui è pervenuta anche la Corte suprema secondo cui [la norma non afferma che il recupero debba intervenire entro un anno dalla verifica, ma entro l'anno successivo, ove l'aggiunta dell'aggettivo "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi] (Cass. civ., Sez. L., sent. n. 13918/2021).

Inoltre, è stato affermato che "la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi ... per cui il termine di verifica annuale, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare" (Cass. civ., Sez. L., sent. n. 13918/2021)

Su tale punto viene in rilievo l'art. 15, co. 1, D.l. 78/2009 conv. in L. 102/2009 secondo cui "a decorrere dal 1° gennaio 2010 ... l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo

delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi ... le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia" e l'art. 35, co. 10-bis, D.l. 207/2008 conv. in L. 14/2009 secondo cui "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione".

In conseguenza delle suddette disposizioni normative l'INPS, nell'ambito delle procedure basate sulle comunicazioni del modello RED per la verifica generalizzata dei redditi relativi all'anno 2009 degli aventi diritto alle prestazioni collegate al reddito, ha fornito l'indicazione che "se la situazione reddituale del pensionato (o quella degli eventuali componenti il suo nucleo familiare) è integralmente dichiarata al Fisco (attraverso il modello 730 o il modello UNICO), questi non dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'Inps in quanto l'Istituto acquisirà i dati utili direttamente dall'Agenzia delle entrate" (cfr. INPS, Messaggio 8954 del 26/03/2010).

Inoltre, a seguito della suddetta novella normativa del 2009, successiva al pronunciamento nomofilattico delle SS.RR. di questa Corte con sent. n. 4/2008, la giurisprudenza contabile prevalente ha affermato che il titolare del trattamento di reversibilità assolve il suo obbligo verso l'INPS di comunicazione delle variazioni reddituali, con la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. giur. Puglia, 237 e 217 del 2022; Sez. giur. Lombardia, 54/2022; Sez. giur. Piemonte, 8/2022; Sez. giur. Abruzzo, n. 274/2021; Sez. giur. Reg. Siciliana, n. 337/2022, 910/2021 e 454/2020; Sez. giur. Liguria, n. 82/2019; Sez. giur. Marche, n. 6/2019).

Tale disciplina ordinaria sui termini entro cui avviare la verifica dei redditi e il recupero dell'eventuale indebito è stata nel tempo oggetto di diverse proroghe in considerazione del fatto che l'art. 16, co. 8, lettera a) del D.l. 5/2012 conv. con modificazioni dalla L. 35/2012 ha disposto l'introduzione del comma 2-*bis* all'art. 13 della L. 412/1991 secondo cui "Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i quali, su proposta del Presidente dell'INPS motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma 2 è prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica).

A tale previsione generale della facoltà di proroga motivata del termine di recupero di cui all'art. 13, co. 2 della L. 412/1991 si sono susseguite nel tempo delle ulteriori proroghe *ex lege* per gli indebiti pensionistici accertati con riferimento a specifici anni d'imposta.

In particolare, l'art. 11, co. 5 del D.l. 183/2020 conv. con mod. dalla L. 21/2021, con riferimento agli indebiti pensionistici relativi alla sola gestione previdenziale privata per il periodo d'imposta 2018 ha prorogato il relativo termine di recupero al 31.12.2021.

Successivamente, l'art. 21 del d.l. 144/2022 conv. con mod. dalla L. n. 175/2022 ha prorogato al 31.12.2023 il termine per l'avvio del recupero dell'indebito sul periodo d'imposta 2020 nonché il termine per le verifiche dei redditi del 2019 senza alcuna distinzione di gestione previdenziale e, come rilevato dall'INPS, l'art. 2 del d.l. 145/2023 convertito con modificazioni in L. n. 191/2023 ha prorogato al 31.12.2024 il termine per l'avvio del recupero dell'indebito sul periodo d'imposta 2021 nonché il termine per le verifiche dei redditi del 2020.

Entrambe le previsioni costituiscono una deroga alla norma di cui all'art. 13 co. 2 della L. n. 412/1991.

2.3. Sulla base della richiamata disciplina ordinaria e derogatoria sui termini del recupero dell'indebito previdenziale in materia si osserva quanto segue.

Oggetto della controversia è l'irripetibilità dell'indebito previdenziale netto complessivo di euro 23.617,03 accertato dall'INPS sui ratei del trattamento di reversibilità n. OMISSIS percepiti dalla ricorrente nel

periodo da aprile 2021 a luglio 2024, per cui esso deriva dagli indebiti accertati negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il cui recupero è stato avviato con nota INPS del 29 luglio 2024 (cfr. all. 4 del ricorso e all. 1 memoria INPS).

Tutti gli indebiti contestati dall'INPS alla ricorrente sono stati calcolati sulla base dei dati estrapolati dalle dichiarazioni dei redditi presentate dalla ricorrente messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dal casellario pensioni INPS che hanno permesso di accertare, per tutto il periodo oggetto di controversia, il superamento del limite di reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del FPLD con il conseguenziale abbattimento percentuale del 50% del trattamento di reversibilità spettante. A tal proposito, appare necessario precisare che, ai fini della verifica annuale del limite reddituale di cumulabilità, per il reddito derivante da pensioni diverse da quelle di reversibilità si considera l'anno di riferimento (t) mentre per gli altri redditi si considera l'anno precedente (t-1).

Per l'indebito accertato sui ratei del 2021 viene in rilievo la richiamata disciplina derogatoria di cui all'art. 2 del d.l. 145/2023 convertito con modificazioni in L. n. 191/2023 che ha prorogato al 31.12.2024 il termine per l'avvio del recupero del relativo indebitito sul periodo d'imposta 2021, per cui il provvedimento dell'INPS del 29 luglio 2024 è tempestivo.

Per l'indebito accertato sui ratei del 2022, bisogna considerare gli altri redditi diversi da pensione del 2021 che, risulta in atti, che sono stati dichiarati dalla ricorrente con modello 730/2022 del 14.09.2022

trasMESSO all'Agenzia delle entrate (cfr. all. 7 ricorso e all. 2 memoria INPS). Ai sensi dell'art. 13. co. 2 della l. 412/1991, considerato un anno da tale data (14.09.2022) per effettuare i controlli e considerato dallo scadere di tale anno anche l'anno successivo per provvedere al recupero, nel caso di specie la comunicazione INPS del 29 luglio 2024 appare tempestiva.

Ne consegue, sulla base dello stesso art. 13. co. 2 della l. 412/1991, che la suddetta comunicazione è tempestiva anche per gli indebiti accertati sui ratei 2023 e 2024.

3. Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di irrepetibilità dell'indebito accertato dall'INPS sul trattamento di reversibilità percepito dalla ricorrente è infondata per cui il ricorso va rigettato.

4. In considerazione della singolarità del caso di specie e del mancato riscontro da parte dell'INPS della domanda amministrativa della ricorrente del 25.11.2024, le spese di lite sono compensate integralmente tra le parti ai sensi dell'art. 31, co. 3 del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 24 luglio 2025

Pubblicata il 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione,

si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche

indiretti della ricorrente.

Il Giudice

Gaspere Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di L. B. R. M. **C.F. OMISSIS** nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 25 luglio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)